



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA -
CETRARO**

(Via Porto n. 13. - Tel. 0892 971415 - e-mail: uccetraro@mit.gov.it – P.E.C. cp-cetraro@pec.mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE - CIRCONDARIO MARITTIMO DI CETRARO

Il Tenente di Vascello (CP) Pil. sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro

- VISTA** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28.09.1994, n. 662, recante “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTO** l’art. 8 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172 – Ordinanze di polizia marittima;
- VISTO** l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 112, così come modificato dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2001, nr. 88;
- VISTO** il dispaccio n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - “Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 02.01/13413 del 08.02.2007, nella quale si evidenzia, tra l’altro, l’opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell’ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l’ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;
- VISTE** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;



- VISTA** la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e succ. mod. della Regione Calabria, “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;
- VISTI** gli esiti delle riunioni tenutesi nel corso delle precedenti stagioni balneari con i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle associazioni di categoria degli esercizi balneari;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice sulla Nautica da diporto” attuazione direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1 settembre 2021 “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 6 aprile 2023 “Modifica del decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne” pubblicato nel S.O. nella Gazzetta Ufficiale n.106 del 08-05-2023;
- VISTO** il D.M. 18/03/1996 recante “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e la Delibera della G.R. della Regione Calabria nr. 770 del 12.012.2007 “aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio - accordo Stato-Regioni del 16/01/2003”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 18/2010 in data 12/05/2010 avente per oggetto la disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. “snorkeling”) nelle acque del Circondario marittimo di Cetraro;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 34/2012 in data 26/07/2012, con la quale “Disciplina la navigazione da diporto e le attività connesse nelle acque del Circondario Marittimo di Cetraro”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 27/2015 in data 08/07/2015 della Capitaneria di Porto di Vibo



- Valentia Marina, con la quale “Disciplina i limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto nell’ambito del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 02/2016 in data 04/04/2016 recante la “disciplina dell’utilizzo dei natanti da diporto per l’attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario marittimo di Cetraro”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 03/2019 in data 05/02/2019, con la quale “Disciplina le manifestazioni sportive nel Circondario Marittimo di Cetraro”;
- VISTA** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 “Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, presenza defibrillatore all’interno degli stabilimenti balneari - collocazione ottimale” e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “... consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell’esercizio abusivo della professione medica,...” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2016, n. 206 recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante;
- VISTO** l’art. 8, comma 10 bis del Decreto Legge 30.12.2023 nr. 215 per come convertito in Legge (L. n. 18 del 23.02.2024), che proroga l’entrata in vigore del D.M. n. 206/2016 al 30.06.2024;
- TENUTO CONTO** delle Ordinanze dei Comuni ricadenti nel Circondario Marittimo di Cetraro, emanate per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;
- RITENUTO** opportuno modificare la precedente ordinanza di sicurezza balneare 15/2023 in data 12 Giugno 2023, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Cetraro che comprende i Comuni di Belvedere Marittimo, Sanginetto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Fiumefreddo, Longobardi e Belmonte Calabro;

**VISTI**

gli articoli 17, 28 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Cetraro, esteso dal Comune di Belvedere Marittimo al Comune di Belmonte Calabro (inclusi), nell’ambito dei limiti della stagione balneare, salvo diversa e specifica indicazione.
2. La presente ordinanza si applica a chiunque gestisca, a qualsiasi titolo, strutture destinate alla balneazione per come definiti al successivo art. 2 punto b), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.
3. Al fine di maggiormente tutelare la sicurezza della balneazione, per come previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza nr. 27/15 in premessa citata, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, devono navigare, mantenendosi a distanze superiori a 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge o 150 metri dalle coste a picco.
4. Tutti gli altri aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri).
5. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Cetraro deve informare immediatamente l’Ufficio Circondariale Marittimo — Guardia Costiera di Cetraro (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 (chiamata gratuita)
CENTRALINO	0982/971415
SALA OPERATIVA	0982/999495

oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle



operazioni di soccorso in mare.

Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) **ASSISTENTE BAGNANTI**

Persona fisica in possesso di idoneo brevetto - M.I.P.- in corso di validità rilasciato da una Organizzazione abilitata.

b) **STRUTTURE BALNEARI**

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale o privata dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, etc)

Il servizio di salvamento, unitamente alle dotazioni di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con la costa.

c) **COSTE A PICCO**

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Qualora tali tratti di costa siano interessati da fenomeni franosi, i limiti di utilizzo saranno oggetto di specifiche ordinanze di interdizione.

d) **DISTANZA DALLA COSTA**

Distanza esistente rispetto al punto costiero geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

e) **FRONTE MARE**

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricadela struttura balneare.

f) **NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA**

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.

g) **STAGIONE BALNEARE**

Il periodo temporale stabilito dai provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente



competenti (Comuni costieri ovvero, in assenza, Regione Calabria).

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ove non diversamente stabilito, sono quelle comprese sino alla distanza di:
 - a. *150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;*
 - b. *100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco, fatti salvi ulteriori specifici divieti oggetto di ordinanze di interdizione per i tratti interessati da fenomeni franosi;*
2. Le zone di mare permanentemente vietate alla balneazione sono:
 - a. *alle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;*
 - b. *in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;*
 - c. *all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;*
 - d. *all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e all'ormeggio di unità navali;*
 - e. *alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;*
 - f. *le zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della pubblica incolumità e della salute, nei quali punti i Comuni rivieraschi sono tenuti ad apporre appositi cartelli monitori.*
3. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI CONCESSIONARI/TITOLARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, fermo restando il posizionamento delle boe ai vertici dello specchio acqueo delimitato. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale.
2. In mancanza di tale segnalamento, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, redatta in più lingue, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello, recante la scritta:



ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO BALNEAZIONE

3. Qualora per comprovate ragioni tecnico/operative non fosse possibile il posizionamento delle boe di colore rosso delimitanti la zona riservate alla balneazione, il Capo del Circondario Marittimo potrà, su specifica richiesta dei Comuni o dei titolari delle strutture balneari, autorizzare il posizionamento delle boe all'interno dei limiti di cui all'art. 3 comma 1. L'autorizzazione rilasciata avrà una validità pari a quella della stagione balneare e perderà efficacia alla naturale scadenza di quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa.
4. Il titolare della struttura balneare, al rilascio della predetta autorizzazione dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta in più lingue riportante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
POSTE A MT. xxx ANZICHE' A MT 150 DALLA SPIAGGIA

5. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.
6. In caso di impossibilità di ancoraggio, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminino prima di 10 metri dalla battigia ovvero l'ingresso in acqua alta avvenga attraverso strutture artificiali, i predetti soggetti devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE DI MT. 1.60
NON SEGNALATO BALNEAZIONE

7. I predetti concessionari/titolari di strutture balneari, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, devono provvedere tempestivamente a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione prevista, secondo quanto disposto dai commi precedenti, e comunque entro e non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine favorevoli. Devono altresì al termine della stagione balneare rimuovere i predetti gavitelli e i relativi corpi morti.
8. Inoltre i concessionari/titolari di strutture balneari all'inizio della stagione balneare e



comunque prima di iniziare l'attività, devono comunicare a questa Autorità Marittima i seguenti dati:

- *denominazione/insegna della struttura;*
- *numero e data di rilascio, scopo e periodo d'uso della concessione d.m.;*
- *dati anagrafici completi dell'intestatario della concessione, recapiti telefonici e indirizzo pec/email;*
- *dati anagrafici completi dell'assistente bagnanti e recapiti telefonici e indirizzo pec/email.*

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ

1. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a. *effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;*
 - b. *praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;*
 - c. *esercitare qualsiasi tipo di pesca (sportiva – ricreativa e professionale);*
 - d. *caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee sia sulla spiaggia e sia in acqua nella fascia fino a mt. 500 dalla costa;*
 - e. *sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio radiocomandato (ex. drone) e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.*
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, i bagnanti devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti in zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e alla profondità delle acque, prestando particolare attenzione alla tutela e sorveglianza dei propri minori di età.
Sono fatti comunque salvi i divieti imposti alle unità navali di cui agli articoli 2 e 4 della presente ordinanza.
3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo – art. 7 comma 3 lett. h) ovvero tramite annunci con megafono.
4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, è necessario dotarsi di un galleggiante sormontato da



bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile alle unità in transito.

6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare solo i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera dev'essere installato un cartello, redatto in più lingue, indicante:

**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE**

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti
4. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio, anche esternamente agli stessi e ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno del corridoio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
5. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio e la locazione, nel rispetto delle disposizioni/autorizzazioni previste dalle competenti Autorità comunali mediante il rilascio di apposita Concessione Demaniale Marittima per occupazione dello specchio acqueo e destinati all'uso pubblico. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura e sotto la responsabilità dei Comuni costieri interessati.



ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio, con personale abilitato al salvamento, provvisto di brevetto in corso di validità contraddistinto dalla sigla "M.I.P.". In assenza di tale servizio gli organi di controllo interesseranno le competenti Autorità comunali per la sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione di 80 metri.

Nel caso in cui fronte a mare della concessione si sviluppi su due versanti, il numero degli assistenti deve essere almeno uno per ogni versante.

2. Al di fuori della stagione balneare, qualora la struttura balneare autorizzata si avvalga della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini ELIOTERAPICI, dovrà:
 - *issare la bandiera rossa di cui al successivo comma 4 lett. h);*
 - *esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente scritta:*

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- *evitare di offrire servizi specifici (ad esempio noleggio e locazione natanti da diporto, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione;*
 - *il servizio di assistenza e salvataggio di cui al comma 1) deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi.*
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 mt il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari contigui anche se intervallati da spiaggia libera, purché sia garantita la presenza di almeno una postazione con assistente abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione e relative dotazioni.
Il piano organico deve riportare: le strutture balneari contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico deve essere inviato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro prima della data di inizio dell'attività, per l'approvazione.



Il concessionario dovrà dotare ogni assistente abilitato al salvamento di:

- a. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
- b. un pattino di salvataggio o in alternativa un'unità di pari caratteristiche tecniche idonea al servizio di salvataggio (l'utilizzo di quest'ultima è diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario e dell'assistente bagnante) di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere posizionata all'interno dell'area in concessione e al limite della fascia dei 5 mt.;
- c. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante, in buono stato di conservazione, montato su un rullo fissato saldamente al terreno, all'interno dell'area in concessione ed in posizione centrale ove sono installati gli ombrelloni, prospiciente il bagnasciuga e senza ostacoli davanti;
- d. un baywatch o similari, in buono stato di conservazione (munito di cavo o sagola galleggiante di 2,5 metri ed immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
- e. due salvagenti anulari, in buono stato di conservazione, conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, ognuno dotato e collegato con una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
- f. un binocolo (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
- g. un paio di pinne, in buono stato di conservazione (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
- h. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
 - *Bandiera bianca: regolare attivazione della postazione;*
 - *Bandiera gialla: obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di vento forte;*
 - *Bandiera rossa: balneazione pericolosa per cattivo tempo o in caso di assenza del servizio di salvamento per causa di forza maggiore (ex. malore); in quest'ultimo caso il servizio deve essere immediatamente ripristinato con altro assistente bagnante brevettato;*



- i. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
4. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare un dedicato e ulteriore servizio di salvataggio, garantito da altro personale brevettato diverso da quello impiegato per la sorveglianza del tratto di arenile in concessione.
5. Per l'impiego di mezzi nautici alternativi di cui al predetto comma 3 lett. b), il concessionario dovrà inviare apposita comunicazione all'Autorità Marittima di Cetraro.
6. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisi, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro (telefono 0982/971415) e la competente Autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2) e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate.
7. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
8. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato, alle seguenti condizioni:
 - a. apposita comunicazione all' Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - b. titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
 - c. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - d. la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
 - e. la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - f. la moto d'acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6.
 - g. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;



- b) pinne;
- c) coltello;
- d) cima di traino con moschettoni;
- e) stacco di massa di scorta;
- f) fischiello;
- g) torcia stagna;
- h) strumento di segnalazione sonora;
- i) apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- *casco protettivo;*
- *scarpe in neoprene o tipo ginnastica;*
- *giubbotto di salvataggio.*

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnante, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

9. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:
 - a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio;
 - b. nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione a questo Comando nonché al Comune e all'Azienda Sanitaria Provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;



- c. nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità;
- d. Nel caso in cui non sia attivo un servizio di assistenza e salvataggio, l'unità cinofila deve essere in possesso delle prescritte abilitazioni da esibire a richiesta del personale della Guardia Costiera ovvero di altra Forza di polizia.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI COSTIERI SULLE SPIAGGE LIBERE

- a. I Comuni costieri, sulle spiagge libere, assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7 ed appongono tutte le segnalazioni/cartellonistica delle zone marittime previste dagli articoli 3 e 4.
- b. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui al precedente comma provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in più lingue, riportante il seguente avviso recante la scritta:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

**ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON
SEGNALATO**

**ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60)
NON SEGNALATO**

- c. I Comuni hanno l'obbligo di verificare periodicamente l'integrità e l'esistenza della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.
- d. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio pubblici nei tratti di spiagge libere in conformità a quanto previsto e normato nel piano comunale di spiaggia.
- e. I Comuni hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica/cartellonistica di avviso del divieto di accesso in siti ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie.
- f. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove



compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

ARTICOLO 9 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari devono essere dotate di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica mobile e/o fissa, pec/email (dati che devono essere comunicati all'Autorità Marittima);
 - e. idonea postazione dedicata esclusivamente, dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso e in buono stato di conservazione e in corso di validità le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico di almeno litri 1 ciascuna, caricata a 150 atm. ovvero 2 di almeno litri 3 ciascuna e caricate a 200 atm; le suddette bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca o pocket mask;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - un tiralingua e un apribocca.
2. È auspicabile che le strutture balneari si dotino anche di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile in caso di necessità da parte degli operatori abilitati, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica da effettuarsi mediante la check-list allegata alla presente ordinanza (**all. 1**). Tale check-list, in ogni caso non esaustiva dell'applicazione delle disposizioni in vigore, deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare



immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 10 – NATURA E OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

1. L'assistente bagnante, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.
2. L'assistente bagnante, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, deve:
 - a. indossare di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" e un fischietto. Dovrà, altresì, avere a disposizione i prescritti D.P.I.;
 - b. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - c. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - d. non deve essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - e. segnalare con immediatezza al concessionario e all'Autorità Marittima eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - f. ispezionare giornalmente lo specchio acqueo prospiciente il fronte mare della concessione (riservato alla balneazione), segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, spostamento/mancanza delle boe di segnalamento;
 - g. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sulla spiaggia o in prossimità;
 - h. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - i. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;
 - j. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione in caso di condimeteo avverse (sia del tempo che del mare, andamento del moto ondoso,



- profondità delle acque e tipo di fondale);
- k. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
 - l. provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
 - m. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
 - n. compilare ed inviare senza ritardo all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento di cui all'**allegato 2**, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a utenti/bagnanti anche nelle aree vicine alla concessione), al seguente contatto: ucctraro@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, potenziali forme di inquinamento di scarichi inattesi sia da terra che da unità in transito, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di consentire nell'immediatezza l'adozione degli eventuali interventi nonché di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza n. 18/10 in data 12/05/2010 e succ. mod. di questo l'Ufficio Circondariale Marittimo, recante il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività subacquee, non professionali compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione (c.d. "snorkeling") nelle acque del Circondario Marittimo di Cetraro.

ARTICOLO 12 – NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

1. L'attività di noleggio di natanti da diporto è stata disciplinata dall'ordinanza n. 02/2016 citata in premessa, emessa da questo Circondario Marittimo, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

ARTICOLO 13 – DISCIPLINA DELLA PESCA

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in



materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

2. È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 14 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ECC.), MOTO D'ACQUA, TAVOLE A VELA (WINDSURF ECC., TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE – SURF ECC.),

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d'acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
2. Tali attività sono state disciplinate dall'ordinanza di questo Ufficio n. 34/2012, recante il regolamento per la disciplina della navigazione da diporto ed attività connesse.
3. Ordinanza n. 27/2015 in data 08/07/2015, recante i limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto nell'ambito del Compartimento di Vibo Valentia Marina.

ARTICOLO 15 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze emanate in materia. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti lungo gli arenili e in mare di ordigni esplosivi o presunti tali, ovvero sostanze che producono calore o fumi sospetti, sono fissati con ordinanza di questo Comando n. 15/2010 in data 10.05.2010. In particolare, in caso di rinvenimento di presunto ordigno esplosivo, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza di Polizia, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato o asportato.
3. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto della normativa vigente e delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo.
4. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità Marittima,



come previsto dall'ordinanza nr. 3/2019 in data 05.02.2019 emanata in materia dallo scrivente.

5. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 16 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 15/2023 in data 12/06/2023 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Cetraro e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai Comuni costieri;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web [http:// www.guardiacostiera.gov.it/cetraro/](http://www.guardiacostiera.gov.it/cetraro/)

Cetraro, (vedi data Documit)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pil. Giuseppe CASTRONOVO
(Documento sottoscritto digitalmente)



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. _____ del _____

DELLA CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI CETRARO

Check-List autoverifica (art. 9, c. 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 17, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità corredata dalla relativa documentazione tecnica, rilasciata dalla competente autorità comunale.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (indicare estremi della eventuale deroga concessa _____) <i>(art. 4, co. 1, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. - gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt.). <i>(art.6, co.2, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	Pattino di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 7, co. 3 lett. b, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o in alternativa l'apposizione di cartelli (per l'indicazione del limitedelle acque sicure - profondità 1,60 mt). <i>(art. 4, co. 5, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	idonea postazione adibita a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone ambu; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. <i>(art. 9, co. 1 lett. e dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



8	una postazione centrale di salvataggio per ogni assistente bagnante ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 7, co. 3, lett. a) e lett. h) dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, deve essere presente il piano organico. <i>(art. 7, co. 3), dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; un baywatch; mt. 200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. <i>(art. 7, co. 3, lett. c), d), f), g), i), dell'ordinanza balneare)</i>		
10	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 7, co. 3, lett. e) dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 9, co. 1, lett. a) e lett. b), dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. <i>(art. 5, co. 6 dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	fare ispezionare, a cura dell'assistente bagnante, lo specchio acqueo prospiciente il fronte mare della concessione (riservato alla balneazione). <i>(art. 10, co. 2, lett. f), dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	comunicazione utenza telefonica mobile e/o fissa, pec/email dello stabilimento. <i>(art. 9, co. 1, lett. d) dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____ dal Comune di _____
Estensione del fronte mare mt. _____
Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____
Gestione _____
Data ____ / ____ / ____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. _____ del _____ DELLA
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI CETRARO

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (art. 10, c. 2 lett. n)

All' Ufficio Circondariale Marittimo
CETRARO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in
_____ via _____, n° _____, tel. _____, cell.
_____, in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da
_____ in data _____, scadenza in data _____) in servizio per conto di:
- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del comune di
_____;
- comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniore;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- scarichi di acque anomale da terra;
- scarico reflui da unità in mare;
- (*altro*)

BREVE DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____



IL DECALOGO DEL BAGNANTE

1. **NON FARE IL BAGNO SE NON SEI IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE;**
2. **ANCHE SE SEI UN BUON NUOTATORE NON FORZARE IL TUO FISICO;**
3. **DOPO UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL SOLE ENTRA IN ACQUA GRADUALMENTE;**
4. **LASCIA TRASCORRERE ALMENO TRE ORE DALL'ULTIMO PASTO PRIMA DI FARE IL BAGNO;**
5. **NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO È ESPOSTA LA BANDIERA ROSSA;**
6. **SE NON SAI NUOTARE, BAGNATI IN ACQUE MOLTO BASSE;**
7. **NON ALLONTANARTI OLTRE I GAVITELLI CHE DELIMITANO LA ZONA DI SICUREZZA PER LA BALNEAZIONE;**
8. **NON ALLONTANARTI DALLA SPIAGGIA OLTRE I 50 M. USANDO MATERASSINI, CIAMBELLE, GALLEGGIANTI O PICCOLI CANOTTI GONFIABILI;**
9. **EVITA DI TUFFARTI DAGLI SCOGLI;**
10. **OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI, IN PARTICOLARE:**
 - **NON RECARRE DISTURBO ALLA QUIETE DEI BAGNANTI (SCHIAMAZZI, GIOCHI, RADIO A VOLUME ELEVATO);**
 - **NON PORTARE ANIMALI SULLA SPIAGGIA, AD ECCEZIONE DELLE ZONEOVE ESPRESSAMENTE PREVISTO;**
 - **NON MONTARE TENDE, ACCENDERE FUOCHI, CAMPEGGIARE SULLA SPIAGGIA.**

PER L'EMERGENZA IN MARE E' ATTIVO IL NUMERO BLU 1530, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AD ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO.